



Comune di
Villa Lagarina

Regolamento comunale per la scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26/09/2023

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SCELTA DELLE FORME
ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Separazione delle funzioni tra servizi pubblici primari e secondari.....	4
Art. 4 – Norma finale.....	5

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure e i criteri di scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici locali in conformità all'art. 44 comma 6 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1998, ed all'art. 49 co. 3 lett. g) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..

Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione ed interpretazione del presente Regolamento si devono intendere:

Servizio pubblico locale: ogni servizio che abbia per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, soddisfacendo in via immediate e diretta i bisogni essenziali della comunità.

Servizio pubblico primario o aventi rilevanza economica: sono tali i servizi che mirano a soddisfare bisogni fondamentali della comunità, a carattere produttivo per i quali vige il regime delle tariffe e/o delle tasse. Essi comprendono in maniera esemplificativa e non esaustiva:

1. Ciclo integrale integrato delle acque
2. Illuminazione pubblica;
3. Ciclo integrale dei rifiuti e dell'igiene urbana;
4. Servizio fognatura;
5. Servizio di trasporto pubblico.

Servizio pubblico secondario o a domanda individuale: servizi pubblici diretti a realizzare determinate attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere, nell'esercizio della propria potestà discrezionale e al di fuori di alcun obbligo di legge, di attivare per soddisfare determinati bisogni della comunità. Ai fini della propria individuazione si fa esplicito riferimento alle categorie di servizi pubblici secondari o a domanda individuale identificati con Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, elencazione si seguito riportata:

1. Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2. Alberghi diurni e bagni pubblici;
3. Asili nido e servizi sostitutivi (es. Tagesmutter);
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge;
7. Corsi extra scolastici di sostegno alle famiglie ed assistenza allo studio;
8. Giardini zoologici e botanici;
9. Impianti sportivi: campi da calcio, piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e altri impianti sportivi similari finalizzati allo svolgimento di qualsiasi pratica sportiva a tutti i livelli;
10. Mattatoi pubblici;

11. Mense, comprese quelle ad uso scolastico;
12. Mercati e fiere attrezzati;
13. Parcheggi custoditi e parchimetri;
14. Pesa pubblica;
15. Servizi turistici diversi: approdi turistici, zone lacustri attrezzate e simili;
16. Spurgo di pozzi neri;
17. Biblioteche, teatri, musei, pinacoteche, mostre e spettacoli;
18. Trasporto di carni macellate;
19. Trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva;
20. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: teatri, palazzi, sale e simili;

Art. 3 – Separazione delle funzioni tra servizi pubblici primari e secondari

Nell'organizzazione dei servizi pubblici primari o aventi rilevanza economica e servizi pubblici secondari o a domanda individuale, il Comune separa le funzioni amministrative di governo dai compiti di produzione e gestione.

Servizi pubblici primari o aventi rilevanza economica

Il Comune organizza i servizi pubblici primari o aventi rilevanza economica in forma diretta o indiretta.

Costituiscono forme di gestione diretta dei servizi pubblici primari rilevanza economica le seguenti:

1. Costituzione di aziende speciali;
2. Costituzione o partecipazione in apposita società per azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante pubblica locale;
3. Costituzione di aziende consortili;
4. Gestione diretta in economia;

La scelta gestionale diretta tramite gli strumenti di cui ai punti 1, 2 e 3 è operata nel pieno rispetto del D.Lgs. 175/2016.

Costituiscono forme di gestione indiretta dei servizi pubblici primari rilevanza economica le seguenti:

1. Affidamento a terzi mediante procedura concorrenziale di cui all'art. 44 co. 6 lett. c) L.R. 4 gennaio 1993 n. 1;
2. Affidamento in concessione a terzi.

La scelta gestionale dei servizi pubblici primari o aventi rilevanza economica e approvazione dei relativi atti deliberativi, essendo diretti a soddisfare esigenze primarie della comunità, è effettuata nel rispetto di cui all'art. 49 co. 3 lett. g del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, dall'organo consigliare.

SERVIZI pubblici secondari o a domanda individuale

Il Comune organizza i servizi pubblici secondari o a domanda individuale in forma diretta o indiretta.

Costituiscono forme di gestione diretta dei servizi pubblici secondari o a domanda individuale le seguenti:

1. Gestione diretta in economia;
2. Gestione mediante convenzioni sovracomunali;

Costituiscono forme di gestione indiretta dei servizi pubblici secondari o a domanda individuale le seguenti:

1. Affidamento a terzi mediante procedura concorrenziale;
2. Affidamento in concessione a terzi.

La scelta gestionale dei servizi pubblici secondari o a domanda individuale deve esser fatta nel rispetto della normativa provinciale e nazionale in materia di contratti pubblici.

L'adozione di ogni provvedimento inerente i servizi pubblici secondari, non essendo diretti a soddisfare interessi primari della collettività, è rimessa all'organo esecutivo.

In ogni caso, sia per i servizi pubblici primari che secondari come sopra descritti, il Comune può valutare la forma di gestione a mezzo di affidamento in concessione o con contratto di concessione con la modalità del partenariato pubblico privato (*c.d. PPP*) creante una istituzione (quali le società miste di cui al D.Lgs. 175/2016) ovvero figure contrattuali specifiche (quali la concessione, la locazione finanziaria, il contratto in disponibilità).

Il partenariato pubblico-privato (PPP) è una forma di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. La scelta del partner privato sarà fatta secondo le norme di cui al Libro Verde del 30/4/2004, della Direttiva 2004/18/CE nonché del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, al fine di implementare l'offerta di servizi pubblici locali ovvero di aumentare l'efficienza della loro gestione, nonché per la presenza di sinergie rilevanti di costruzione e/o gestione del servizio, ovvero per l'attribuzione ed il riparto del rischio gestionale, in presenza di importanti e complesse azioni ed attività, è valutabile anche la gestione attraverso la finanza di progetto (*c.d. Project Finance*).

Art. 4 – Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, allo Statuto Comunale ed alle fonti normative sovraordinate in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.